

REGIONE MOLISE


MANUALE DI AUTORIZZAZIONE

**REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED
ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE
PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE MOLISE.**

(AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n° 18/2008)

INTRODUZIONE

| | |
|---|--------|
| REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE E AGLI STUDI MEDICI, ODONTOIATRICI E DELLE ALTRE PROFESSIONI - GLOSSARIO | all. 1 |
| REQUISITI SPECIFICI DEI SERVIZI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | all. 2 |
| REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI PER LE ATTIVITA' OSPEDALIERE | all.3 |
| REQUISITI SPECIFICI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI EXTRAOSPEDALIERE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, AMBULATORIALI, DOMICILIARI, RIABILITATIVE, PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE E DELLA SALUTE MENTALE | all.4 |
| REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI SPECIALISTICI | all.5 |
| REQUISITI STUDI MEDICI, ODONTOIATRICI E DELLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE (LIBERI PROFESSIONISTI IN FORMA SINGOLA, ASSOCIATA O DI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI) | all.6 |
| REQUISITI SPECIFICI DEI SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO TERRITORIALI E PUNTO PRELIEVO ESTERNO | all.7 |
| REQUISITI SPECIFICI DEI SERVIZI FARMACEUTICI | all.8 |



Introduzione

Definizione

Per autorizzazione si intendono i distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati (Legge Regionale n.18 /2008 art. 2 comma 1).

Tali autorizzazioni si applicano ai soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire strutture sanitarie.

Obiettivi

Garantire la qualità del servizio in termini organizzativi, tecnologici, strutturali e di sicurezza delle strutture pubbliche e private che offrono prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini.

L'istituto dell'autorizzazione si inserisce nel processo di miglioramento continuo della qualità e della costruzione nel tempo di un sistema di qualità all'interno della aziende produttrici di servizi sanitari.

I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi della L.R. 18/2008 potranno chiedere l'accreditamento istituzionale per ottenere lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario nazionale.

Durata dell'Autorizzazione

L'autorizzazione ha validità quinquennale.

Alla scadenza dei termini il rinnovo dell'Autorizzazione dovrà seguire la procedura indicata dall'art. 12 L.R. 18/2008

Aree d'intervento

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture (art. 6 L.R.18/2008):

- a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate:
 - 1) attività specialistica ambulatoriale medica;
 - 2) attività specialistica ambulatoriale chirurgica;
 - 3) attività specialistica odontoiatrica;
 - 4) attività di medicina di laboratorio;
 - 5) attività di diagnostica per immagini;
 - 6) presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
 - 7) centri ambulatoriali di riabilitazione;
 - 8) centri ambulatoriali di dialisi;
 - 9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica;
 - 10) centri di salute mentale;
 - 11) consultori familiari;
 - 12) presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;

- b) strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime ambulatoriale e/o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
- d) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale:
 - 1) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
 - 2) presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
 - 3) strutture residenziali psichiatriche;
 - 4) strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per tossicodipendenti;
 - 5) residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie terapeutiche; residenze sanitarie riabilitative; residenze sanitarie assistenziali; nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette; centri semiresidenziali;
 - 6) centri residenziali cure palliative (hospice);
- e) stabilimenti termali;
- f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
- g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie e socio-sanitarie individuati ai sensi dell'articolo 8 ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo.

Nota:

Gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta sono regolamentati da apposita legge di convenzione e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della legge 18/2008 .

Gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta sono tuttavia soggetti ad autorizzazione qualora negli stessi vengano erogate prestazioni invasive che comportino rischio per la sicurezza del paziente